

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1470)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI, PIERALLI, VITALE, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, MAFFIOLETTI, MORANDI, POLLINI, SEGA, MARGHERI, PETRARA, FELICETTI e POLLIDORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1985

Introduzione della contabilità « intermedia » per le imprese artigiane e commerciali con volume di affari annuo non superiore a lire 240 milioni; modifiche al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (pacchetto Visentini), per correttivi a favore delle piccole imprese artigiane e commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il travagliato *iter* del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 853 del 1984, recante « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria » (pacchetto Visentini) non ha permesso un confronto serio per molte delle proposte emendative.

Nel corso del dibattito parlamentare sul decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, si è molto discusso, ad esempio, sull'opportunità, da alcuni ritenuta una vera e propria necessità, che l'opzione per il regime ordinario da parte delle imprese artigiane e

commerciali interessate dal provvedimento (quelle con un volume di affari inferiore a 780 milioni di lire) non comportasse automaticamente l'obbligo della tenuta della contabilità, così come stabilito dagli articoli 14, 15, 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I fautori di tale ipotesi sostennero che la contabilità di cui sopra in effetti avrebbe rappresentato un onere amministrativo eccessivo per molte imprese artigiane e commerciali in rapporto alla loro ridotta ampiezza ed organizzazione amministrativa.

Si sosteneva che ben si sarebbe potuto sostituire quella contabilità con obblighi di fatto equivalenti ai fini della cautela fiscale,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ma non comportanti un tale onere amministrativo.

L'emendamento che, tanto alla Camera quanto al Senato, il Gruppo comunista presentò al comma 23 dell'articolo 2 del ricordato disegno di legge rispondeva — ad avviso dei proponenti — alla duplice sopra richiamata esigenza.

Difatti esso era frutto di una attenta valutazione della normativa vigente e della esigenza che, senza appesantimenti, fosse in ogni caso garantito il carattere di una contabilità sistematica e perciò suscettibile di riscontro ed in grado di asseverare i reali movimenti dell'esercizio ed i mutamenti economici e patrimoniali.

Che la proposta fosse equilibrata e rispondente ad esigenze reali dell'Amministrazione e dei contribuenti, fu ampiamente riconosciuto nel corso del dibattito — a fronte anche di altre che al contrario non erano a sufficienza fiscalmente garanti — durante il quale non è mancato nemmeno il significativo riconoscimento del Ministro delle finanze.

È noto che il travagliato *iter* del « provvedimento Visentini » non ha permesso che il confronto giungesse sino alla sua espressione conclusiva del voto per molte delle proposte emendative, compresa quella per l'introduzione di una contabilità « intermedia ».

Con il presente disegno di legge riprendiamo quell'iniziativa, per la sua permanente validità che è stata confermata dal comportamento assunto dai contribuenti interessati nelle scelte di recente operate, nella fase di prima applicazione della « Visentini ».

Si sostiene, infatti, da parte delle organizzazioni di categoria (e si coglie l'occasione per ripetere la nostra richiesta di notizie in proposito al Ministro delle finanze), che oltre il 25 per cento delle imprese artigiane e commerciali, con volume di affari inferiore a lire 780 milioni, abbia optato per il regime ordinario per la determinazione del reddito.

È presumibile che si tratti delle imprese di maggiore consistenza, visto che per le altre, piccole e medie, l'opzione non è stata

possibile per l'eccessiva onerosità finanziaria degli adempimenti contabili richiesti.

La proposta di contabilità ordinaria « intermedia » si rivolge proprio a quelle imprese piccole e medie che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a lire 240 milioni (che ci sembra un limite ragionevole in rapporto alla realtà aziendale).

Si ritiene che la soluzione qui proposta possa interessare un altro 20-25 per cento delle minori imprese (all'incirca un milione).

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che per gli anni 1986 e 1987 i contribuenti con volume di affari annuo inferiore a lire 240 milioni, in caso di opzione, devono tenere un libro dei ricavi ed un libro dei costi nei quali vanno annotate cronologicamente tutte le rispettive operazioni soggette e no ad IVA; gli stessi libri sostituiscono i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. È questa una prima semplificazione che contemporaneamente risponde alle esigenze di cautela fiscale.

I medesimi contribuenti debbono tenere inoltre un registro delle operazioni finanziarie (di cassa e di banca), comprendente una serie di riscontri (indicazioni della controparte, estratti conto delle aziende bancarie, eccetera) atti a garantirne il carattere sistematico e di fedeltà.

È altresì previsto l'obbligo della tenuta del registro dei beni ammortizzabili e quello degli inventari.

Come è noto, l'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino è riservato solo ai contribuenti maggiori che stanno certamente al di sopra di lire 780 milioni di giro di affari annuo (tant'è che è prevista una gradualità nel rientro, in tre anni circa, all'obbligo generalizzato).

Infine si fissano le modalità ed il termine per operare l'opzione nel senso che le imprese artigiane e commerciali, che abbiano optato per la contabilità ordinaria sin dal 1985 ed abbiano avuto nel 1984 un volume di affari inferiore a 240 milioni, hanno il diritto di avvalersi, dal 1° gennaio 1986, delle norme che qui si propongono; analo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gamente i contribuenti con volume di affari inferiore a 240 milioni, relativamente all'anno 1984, che non abbiano optato per la contabilità ordinaria, possono esercitare l'opzione, entro il 31 dicembre 1985, per la tenuta della contabilità qui prevista dal 1° gennaio 1986.

Molte altre significative proposte di modifica, avanzate dai Gruppi parlamentari comunisti durante la discussione della « Visentini », non giunsero mai alla verifica del voto per i reiterati voti di fiducia posti dal Governo sia al Senato che alla Camera dei deputati.

Con questo disegno di legge intendiamo ripresentare solo alcune di quelle proposte — le più importanti e responsabili, comunque non stravolgenti la legge n. 17 — che le categorie interessate attendono come indispensabili per dirimere incertezze e confusionarie applicazioni delle norme in vigore. Quali sono questi correttivi che noi riteniamo giovino alla legge e alla stessa amministrazione, prima ancora che alle imprese interessate?

Essi sono contenuti nell'articolo 2 del presente disegno di legge e prevedono:

una migliore e più oggettiva differenziazione tra imprese industriali e artigiane, con la richiesta di aumento di un ulteriore punto dei coefficienti della tabella *B* (da due a tre);

una più realistica e oggettiva differenziazione di trattamento delle imprese interessate, in relazione alla loro collocazione territoriale tra zone forti e deboli del Paese (sotto il profilo economico e sociale), con una richiesta di maggiorazione di un punto dei coefficienti della tabella *B* per quelle aventi sede legale ed esercitanti la loro attività nelle zone meridionali, montane e depresse del Centro-Nord;

una correzione di taluni meccanismi perversi che portano la legge n. 17 del 1985 a considerare « servizi », e perciò con coefficienti più onerosi, anche le produzioni di beni su ordinazione, prodotti con contratti d'opera con l'esclusivo impiego di materiali del produttore;

la riammissione del recupero dell'IVA per beni ceduti ad un esportatore che li commercializza all'estero, e ciò per evitare l'oneroso aggravio che l'attuale normativa addossa alle imprese artigiane, che, pur non esportando direttamente, lavorano per esportatori abituali, per cui l'imposta finisce col trasformarsi in un costo non deducibile per l'imprenditore artigiano, che opera come esportatore indiretto, mentre il suo recupero è consentito a chi esporta direttamente. Le imprese artigiane, infatti, proprio per le loro dimensioni, è difficile che abbiano la forza di presentarsi da sole sui mercati esteri;

l'ammissione al metodo ordinario dell'IVA, conservando il forfettario per il reddito, oltre che ai costruttori edili anche alle imprese che eseguono gli impianti, in quanto anche queste ultime acquistano i prodotti con un'aliquota IVA del 9 per cento e ricevono l'IVA sui corrispettivi al 2 per cento;

l'ammissione alla contabilità semplificata agevolata, senza cioè l'obbligo di tenere il registro degli acquisti, alle imprese che conseguono un volume di affari non superiore a 36 milioni di lire annue, rispetto ai 18 milioni di lire previste. Tale norma, se accolta, allevierebbe sensibilmente l'onere per la tenuta dei libri contabili per una miriade di piccole e piccolissime imprese (specie dei servizi), per cui la loro forzosa scelta del regime forfettario risulterebbe meno gravosa e pesante;

l'esatta interpretazione della norma per cui si ammette la deducibilità dell'imposta (IVA) e delle quote dei servizi pagate dalle imprese per la partecipazione ai consorzi e alle cooperative che esse stesse hanno costituito per l'acquisizione delle commesse, per la cessione di beni e di servizi per il loro tramite, al pari della deducibilità dei costi prevista per i rappresentanti e per i procacciatori d'affari.

Le modifiche al « pacchetto Visentini » che qui si propongono, come si vede, sono niente affatto stravolgenti le finalità che esso si prefigge.

Infatti, porsi lo scopo di far emergere eventuali redditi sottratti alla tassazione è legittimo e sostenibile, ma pensare di raggiungere tale scopo anche mediante la trasformazione di alcuni costi in redditi è francamente inaccettabile.

Con l'articolo 3, considerato il fatto che nel dibattito avvenuto in sede di discussione parlamentare del « pacchetto Visentini » grande spazio e grande significato sono stati assegnati all'adozione, anche da parte di imprese minori, della contabilità ordinaria o della contabilità ordinaria intermedia — come si propone con il presente disegno di legge —, ritenute strumenti idonei a colpire l'evasione fiscale ma anche a perseguire una più razionale gestione aziendale, è necessario superare le gravi difficoltà di applicazione di tali strumenti, in particolare da parte degli operatori che si servono di « centri servizi », quali moderni centri di elaborazione dati (gestiti dalle associazioni di categoria, da professionisti, eccetera).

Le difficoltà che i suddetti « centri » incontrano testimoniano, di contro, una palese contraddizione da parte di chi, Ministero delle finanze, malgrado ogni assicurazione di provvedere in merito, non ha ancora rimosso inutili e anacronistiche formalità.

Tali formalità impediscono, di fatto, la possibilità di utilizzare, nell'area dei *computer*, la moderna tecnologia; ed alla moderna tecnologia bisogna far ricorso nel momento in cui fasce cospicue di operatori decidono di optare per la contabilità ordinaria normale o intermedia.

Il problema è stato già da tempo in parte risolto positivamente per la contabilità IVA, concedendo la possibilità, ai fini previsti dall'articolo 39 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di utilizzare, per più imprese, un unico tabulato meccanografico su moduli a striscia continua per l'elaborazione e la stampa dei dati contabili, amministrativi e fiscali in sostituzione dei registri e delle annotazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto.

È vero che per le imposte dirette e in particolare per il libro-giornale si pongono altri nodi, non solo per le maggiori cautele fiscali necessarie ma anche e soprattutto per quanto riguarda il rispetto degli articoli 2214, 2215 e 2216 del codice civile richiamati dal combinato disposto degli articoli 14 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ciò nonostante i proponenti ritengono che sia possibile, attraverso l'emanazione di precise disposizioni ministeriali, autorizzare, così come è previsto dall'articolo 3, la tenuta di un libro giornale pluriaziendale su moduli a striscia continua, conciliando l'obbligo sancito dalla norma civile con le esigenze di chiarezza e immediatezza che devono assistere le scritture contabili previste dalle norme tributarie ai fini della determinazione dei redditi.

Con l'articolo 4 si provvede alla copertura delle minori entrate per il 1985, valutabili in 150 miliardi di lire, per effetto dell'articolo 2 del presente disegno di legge, in parte compensate dal fatto che circa un milione di piccole imprese, optando per la contabilità intermedia, maggiormente garante per l'Erario, faranno emergere, a partire dal 1986, redditi sommersi o evasi.

Le motivazioni sopra esposte e, in particolare, i consensi a suo tempo già espressi, ci inducono a richiedere l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dopo il comma 24 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono aggiunti i seguenti:

« 25. Per ciascuno degli anni 1986 e 1987, in caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito, gli esercenti imprese commerciali che nell'anno solare 1984 hanno realizzato un volume di affari non superiore a 240 milioni di lire devono tenere, in sostituzione di quelle previste al precedente comma 23, le seguenti scritture contabili:

1) un registro dei ricavi nel quale devono essere annotati cronologicamente, oltre ai corrispettivi e alle fatture emesse, gli altri ricavi e corrispettivi non soggetti ad IVA e le sopravvenienze;

2) un registro dei costi nel quale devono essere annotate cronologicamente, oltre alle fatture di acquisto e alle bollette di importazione, le spese per il personale, gli affitti e le locazioni, gli interessi passivi e tutti gli altri costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa;

3) un registro delle operazioni finanziarie nel quale debbono essere annotati, cronologicamente, le riscossioni e i pagamenti, con l'indicazione della controparte e della fattispecie a cui si riferisce l'operazione finanziaria, compresi i versamenti e i prelevamenti del titolare e dei collaboratori; nel registro devono essere altresì riportati l'indicazione degli assegni, effetti e bonifici con cui sono state effettuate le operazioni; al registro devono essere allegati gli estratti-conto delle aziende di credito presso le quali il contribuente intrattiene i conti attinenti all'attività dell'impresa;

4) un registro dei beni ammortizzabili, che deve essere compilato secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

5) un libro degli inventari nel quale devono essere annotate le rimanenze di fine esercizio, valutate secondo i criteri di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che deve essere compilato secondo le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

26. I registri e i libri di cui al precedente comma debbono essere tenuti e conservati secondo le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I registri di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma 25 sostituiscono quelli previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ad essi si applicano le norme degli stessi articoli. Il registro di cui al numero 3) del precedente comma 25 è soggetto alle norme dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

27. I contribuenti esercenti imprese commerciali che hanno optato nei termini per il regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1985 e il cui volume di affari per l'anno 1984 è stato inferiore a 240 milioni di lire hanno la facoltà di avvalersi delle norme previste per la tenuta della contabilità contenute nel precedente comma 25. I contribuenti esercenti imprese commerciali con volume di affari, nel 1984, inferiore a 240 milioni di lire, che non abbiano già optato per la tenuta della contabilità ordinaria, possono esercitare tale opzione entro il 31 dicembre 1985 e avvalersi, dal 1° gennaio 1986, delle norme per la tenuta della contabilità previste dal precedente comma 25 ».

Art. 2.

Al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

nella nota contrassegnata con due asterischi (**) della tabella *B*, richiamata dall'articolo 2, comma 9:

le parole: « sono aumentate di due punti » sono sostituite con le seguenti: « sono aumentate di tre punti »;

sono aggiunte, in fine, le parole: « sono considerate produzione di beni anche quelli prodotti a seguito di contratto d'opera e con l'esclusivo impiego di materiali del produttore »;

alla tabella *B*, è aggiunta, in fine, la seguente nota:

« (****) I coefficienti della presente tabella sono maggiorati di un punto per le imprese che hanno sede legale ed esercitano la loro attività nei territori riconosciuti montani ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o riconosciuti meridionali ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o del Centro-Nord riconosciuti insufficientemente sviluppati ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. »;

all'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, lettera *e*), dopo le parole: « dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa » sono aggiunte le seguenti: « ivi compresa l'imposta afferente le quote di servizio pagate dagli associati ai consorzi, cooperative e società consortili per l'acquisizione e la vendita di beni e servizi »;

al comma 3, le parole: « al primo comma dell'articolo 8, lettere *a*) e *b*) » sono sostituite con le seguenti: « al primo comma dell'articolo 8, lettere *a*), *b*) e *c*) »;

al comma 4, sono soppresse le parole: « del primo comma, lettera *c*), e »;

al comma 6, le parole: « un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire » sono sostituite con le seguenti: « un

volume di affari non superiore a trentasei milioni di lire »;

al comma 9, primo periodo, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « , ivi comprese le quote di servizio pagate dagli associati ai consorzi, cooperative e società consortili per l'acquisizione e la vendita di beni e servizi »;

nella tabella C, richiamata dall'articolo 2, comma 17, al punto 3 sono aggiunte le parole: « e installazioni di impianti (cod. 3510 ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

« È consentito, previa emanazione di uno o più decreti del Ministro delle finanze, l'uso di un unico libro giornale, su moduli a striscia continua, per rilevare le operazioni relative a più imprese ».

Art. 4.

Agli oneri conseguenti l'attuazione della presente legge, stimati, per l'esercizio 1985, in lire 150 miliardi, si fa fronte per lire 50 miliardi con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 70 miliardi con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1180 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 30 miliardi con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.